



Regione Lombardia

AMBITO TERRITORIALE DI LUINO

CRITERI ATTUATIVI DELLA D.G.R. N. 5292/2025 PER INTERVENTI DI "SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO _ ANNO 2025 ESERCIZIO 2026"

Art. 1 – Oggetto

I presenti Criteri disciplinano, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 5292/2025, l'erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento dell'abitazione in locazione nel mercato privato, a nuclei con figli minori residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Luino.

Art. 2 – Finalità del contributo

Il contributo è finalizzato a sostenere i nuclei in condizione di vulnerabilità (economica e/o sociale), nel mantenimento dell'abitazione in locazione sul libero mercato, in alloggio in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (S.A.S.) ai sensi della L.R. 16/2016 Art. 1 Comma 6.

Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (S.A.P.), i Servizi Abitativi Transitori (S.A.T.) e i contratti di locazione "con acquisto a riscatto".

I fattori che determineranno la posizione in graduatoria di ciascuna domanda sono il valore ISEE, il numero di mensilità arretrate di canone, il numero di figli minori, la presenza di disabilità, la provenienza del reddito da pensione, così come dettagliato nel successivo art. 6.

È previsto che il contributo venga erogato esclusivamente al proprietario dell'alloggio per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare.

Art. 3 – Requisiti per accedere al contributo

Possono beneficiare e presentare domanda i nuclei familiari che, all'atto di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- avere cittadinanza italiana o di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
- non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- non essere proprietari di un alloggio che soddisfi le esigenze del nucleo familiare (né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare);
- non essere conduttori di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) o di Servizi Abitativi Pubblici (S.A.P.), né di Servizi Abitativi Transitori (S.A.T.);
- essere in possesso di certificazione I.S.E.E. (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore a € 6.000,00;
- essere residenti nell'alloggio oggetto del contributo, con regolare contratto di affitto registrato, al momento di presentazione della domanda;
- non avere dato o ricevuto disdetta per il contratto in essere, al momento di presentazione della domanda;
- non essere beneficiari della componente affitti dell'Assegno di Inclusione;
- non avere una morosità superiore a tre mensilità alla data di presentazione della domanda.

Art. 4 – Compatibilità e incompatibilità

Possono essere identificati fra i beneficiari anche i cittadini che in passato hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attive con le risorse stanziato per il medesimo fine negli anni precedenti (D.G.R. n. 2974 del 23 marzo 2020, D.G.R. 4678/2021 e 5324/2021 D.G.R. n. 6970/2022).

I contributi concessi con il presente provvedimento NON sono compatibili:

- con la quota destinata all'affitto dell'Assegno di Inclusione;

Art. 5 – Presentazione della domanda (modalità e tempistica)

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente secondo il modello predisposto dall'Ambito di Luino, reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza e nella sezione "Bandi e modulistica" del Sito dell'Ambito di Luino (<https://www.comune.luino.va.it/documenti/3286747/contributo-mantenimento-alloggio-locazione>)

La domanda per l'accesso al contributo può essere presentata dal titolare del contratto di affitto, da un familiare o da chi ne eserciti la tutela (in tale circostanza la persona per cui si presenta l'istanza deve essere in quel momento in vita).

La domanda è considerata completa solo se compilata in ogni sua parte e integrata dai seguenti documenti, che il Cittadino dovrà esibire presso il Comune di residenza:

- **Modello domanda predisposto dall'Ambito di Luino (Allegato 1), che comprende la dichiarazione da parte del cittadino della non percezione della componente affitto dell'Assegno di Inclusione;**
- **File Excel con i dati necessari per il calcolo del punteggio (Allegato 2);**
- **Fotocopia di un documento d'identità dell'inquilino richiedente (e di chi presenta l'istanza, se persona diversa);**
- **I.S.E.E. in corso di validità (ordinario o corrente) del nucleo familiare (inferiore a € 6.000,00);**
- **Fotocopia documento d'identità del proprietario;**
- **Attestazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio (Allegato 3);**
- **Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;**
- **Eventuale titolo di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extra UE).**

Le domande dovranno essere presentate al Comune di residenza, anche con modalità semplificate, on line, nel periodo **23/03/2026 – 04/05/2026 (compresi)**.

Entro il 11/05/2026 i Comuni dovranno trasmettere all'Ufficio di Piano **solo** le istanze che saranno risultate complete e conformi.

L'Ufficio di Piano NON accoglierà istanze recanti una data di protocollazione successiva al 04/05/2026.

Si precisa che **Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3, compilati in tutte le loro parti e sottoscritti, sono gli unici documenti che dovranno essere trasmessi, in formato PDF, alla casella PEC dell'Ufficio di Piano dell'Ambito. La restante documentazione dovrà essere mantenuta agli atti dei singoli Comuni, ed è compito dei medesimi verificarne la veridicità rispetto ai requisiti del bando.**

L'esito dell'istanza verrà comunicato a mezzo PEC dall'Ufficio di Piano esclusivamente al

Comune di residenza che provvederà a darne comunicazione ai richiedenti e ai proprietari dell'alloggio con le modalità ritenute più opportune.

Art. 6 – Criteri di valutazione delle domande ai fini della graduatoria di Ambito

Dopo la verifica, da parte dei singoli Comuni, della presenza di tutti i requisiti d'accesso nonché della completezza della documentazione a corredo dell'istanza, come indicato in dettaglio dall'Art. 5, l'Ufficio di Piano assegnerà un punteggio a ciascuna domanda sulla base dei criteri descritti di seguito. Il punteggio avrà una funzione duplice: andrà a determinare, da una parte, la posizione in graduatoria di ciascuna istanza – che a sua volta determinerà l'ammissione al finanziamento o il rigetto della stessa, a esaurimento dei fondi disponibili – e successivamente l'entità del contributo, come dettagliato nell'Art. 7.

A) Punteggio ISEE: da 0,00 50,00 punti in modo inversamente proporzionale al valore ISEE (da € 0,00 a € 6.000,00). Esempio: valore ISEE € 0,00 = 50,00 punti; valore ISEE 6.000,00 = 0,00 punti.

B) Punteggio morosità incolpevole: da 0,00 a 12,50 punti in modo inversamente proporzionale al numero di mensilità arretrate (da 0 a 3). Esempio: 0 mensilità arretrate = 12,50 punti; 3 mensilità arretrate = 0,00 punti.

C) Punteggio numero di figli minori nel nucleo: da 0,00 a 12,50 punti, in modo proporzionale al numero di figli minori fino a riconoscere un massimo di 3 figli. Esempio: 3 figli minori = 12,50 punti; 4 figli minori = 12,50 punti; 0 figli minori = 0,00 punti.

D) Punteggio invalidità: 12,50 punti per persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni con invalidità maggiore o uguale al 66% Esempio: 65% di invalidità = 0 punti; 100% di invalidità: 12,50 punti.

E) Punteggio per nuclei con redditi provenienti esclusivamente da pensione: 12,50 punti per nuclei i cui redditi provengono esclusivamente da pensione. 0,00 punti diversamente.

Il punteggio totale sarà dato dalla somma dei parziali A, B, C, D, ed E, per un minimo e un massimo teorici rispettivamente di 0,00 e 100,00 punti.

Art. 7 – Condizioni e valore del contributo

La trasformazione del punteggio in mensilità di canone riconosciute avverrà dividendo la graduatoria in 3 fasce equidistanti tra loro in base al punteggio più alto effettivamente riscontrato tra le domande, e assegnando alla fascia più bassa € 500,00, alla fascia intermedia € 750,00 e alla fascia massima € 1.000,00.

Ad esempio: se il punteggio più alto raggiunto da una delle domande dovesse risultare di 100,00 punti, le domande con punteggio da 0,00 a 33,33 riceveranno € 500,00 di contributo; le domande con punteggio da 33,34 a 66,66 riceveranno € 750,00 di contributo, e le domande con punteggio da 66,67 a 100,00 punti riceveranno € 1.000,00 di contributo. Se il punteggio più alto raggiunto fosse di 80,00 punti, le 3 fasce verrebbero riproporzionate utilizzando 80,00 come nuovo massimo.

Art. 8 – Comunicazione dell'ammissibilità e assegnazione del contributo

Come specificato nell'Art. 5, l'esito finale sull'ammissibilità della domanda ed eventuale assegnazione del contributo sarà comunicata ESCLUSIVAMENTE ai Comuni a mezzo PEC. L'eventuale ricorso dovrà essere presentato mediante nota scritta direttamente al Comune di Luino in qualità di ente capofila dell'Ambito distrettuale.

Art. 9 – Modalità di erogazione

Il contributo sarà assegnato agli aventi diritto, secondo le modalità previste dal presente

regolamento, in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria che avverrà **entro il 29/05/2026**. Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario dell'immobile in locazione nella modalità indicata in sede di domanda, ovvero l'accredito sul conto corrente bancario o postale intestato o co-intestato del proprietario. Non è ammesso l'accredito su libretto di risparmio o simili.

Art. 10 – Riservatezza

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali avverranno nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 11 – Attività di controllo e verifica

Il Comune di residenza e/o il Comune capofila potranno procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, idonei controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, qualora dal controllo emerga la non veridicità, ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 71, il soggetto decade dal diritto al beneficio ottenuto (art. 75). Inoltre, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.